

## COMMISSIONE IV

## GIUSTIZIA

LVII.

## SEDUTA DI VENERDÌ 25 MAGGIO 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASSIANI

## INDICE

	PAG.
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Discussione e rinvio</i> ):	
Modifica del vigente ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli assistenti ufficiali giudiziari ( <i>Approvata dal Senato</i> ). (3537) . . . . .	675
PRESIDENTE . . . . .	675, 679, 682, 686, 687, 688
PENNACCHINI, <i>Relatore</i> . . . . .	675, 683
AMATUCCI . . . . .	680
PREZIOSI OLINDO . . . . .	680, 686
BOSCO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> . . . . .	680, 683
	684, 685, 686, 687, 688
COMANDINI . . . . .	681, 687, 688
MARCONDA . . . . .	682, 683, 686, 687, 688
BREGANZE . . . . .	683, 684, 687, 688
GUERRIERI EMANUELE . . . . .	683, 685, 687, 688
ANDREUCCI . . . . .	683
SFORZA . . . . .	685, 686

**La seduta comincia alle 10,30.**

DANTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

**Discussione del disegno di legge: Modifica del vigente ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari (Approvato dal Senato) (3537).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica del vigente ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari ».

Il disegno di legge è già stato approvato dal Senato nella seduta del 15 dicembre 1961.

Il Relatore, onorevole Pennacchini, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

PENNACCHINI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi. L'attuale ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari è stato approvato con decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, in seguito a legge delega 27 febbraio 1958, n. 162. Il disegno di legge in esame è inteso ad apportare oggi all'ordinamento stesso quegli aggiornamenti la cui adozione, per quanto rivelatasi necessaria ed urgente già nel 1959, non fu allora consentita dai limiti imposti dalla delega legislativa.

Il disegno di legge è stato elaborato da una commissione ministeriale della quale hanno fatto parte, oltre ad alti magistrati ed esponenti del Ministero di grazia e giustizia, rappresentanti delle due categorie in questione, i quali hanno esercitato il più libero ed ampio patrocinio degli interessi dei quali erano portavoce autorevoli e qualificati. In sede di discussione al Senato i suoi vari aspetti sono stati sceverati, vagliati, analizzati meticolosamente, alle volte col risultato di modifiche al testo originario.

Tenuto conto del parere favorevole espresso al riguardo dalla I e dalla V Commissione permanente della Camera, possiamo, quindi, ritenere che il testo che viene sottoposto alla nostra approvazione abbia ormai subito tutti i possibili collaudi al lume sia della dottrina, sia della esperienza diretta, sia infine della valutazione propriamente politica. È, pertanto, augurabile che in questa sede esso in-

contri, se non proprio un clima di benevola predisposizione, almeno un'accoglienza meno travagliata di quella già conclusasi in Senato con l'approvazione da parte dell'Aula.

Fini principali del provvedimento sono quelli di assicurare, mediante l'aumento degli organici, il regolare espletamento dei servizi in tutte le sedi giudiziarie, di adeguare alcune voci della tariffa ai costi reali senza, peraltro, incidere in maniera avvertibile sulle spese di giustizia, di addivenire ad una più rispondente ripartizione di alcuni proventi, e, infine, di snellire alcune incombenze relative al servizio, per renderle aderenti ad esigenze effettive, comprovate e riconosciute.

In merito al primo punto, è da tutti avvertita l'attuale deficienza delle piante organiche degli uffici e degli aiutanti ufficiali giudiziari, particolarmente nelle grandi sedi dove, con la costituzione degli uffici unici, affluiscono tutti gli atti delle diverse autorità giudiziarie e delle parti private.

Per ovviare al gravoso inconveniente e per fronteggiare ugualmente con la dovuta regolarità l'enorme mole di lavoro si è dovuto ovunque ricorrere all'espedito dell'assunzione di impiegati privati quali coadiutori, con evidenti riflessi negativi ai fini del necessario controllo e della vigilanza da parte dell'Amministrazione sull'operato degli ausiliari della Giustizia. Con l'aumento proposto si tende ad eliminare pertanto l'inconveniente che delicate mansioni d'istituto siano affidate a impiegati che con l'amministrazione non hanno alcun rapporto di dipendenza diretta.

Gli aumenti di cui trattasi, sono stati fissati in 72 unità per gli ufficiali giudiziari e in 550 per gli aiutanti ufficiali giudiziari, livellando così i relativi organici, oggi fortemente sfasati, sui totali rispettivi di 1550 e di 1600.

La notevole differenza fra i due aumenti ha, sin dalla stesura del disegno di legge, costituito uno dei principali nodi della discordia. Premesso, infatti, che le due categorie di cui ci stiamo occupando non sono retribuite a stipendio bensì traggono i loro emolumenti dall'applicazione di tariffa a carico di chi ricorre alla loro opera, è evidente che ogni aumento negli organici si risolve in una maggiore concorrenza nella ripartizione dei proventi il cui importo totale, dato che il lavoro è già espletato al 100 per cento, non viene evidentemente a trarre alcun incremento dalla sostituzione dei « coadiutori » stipendiati con personale in pianta stabile.

Di qui i reiterati tentativi per ottenere un diverso rapporto negli aumenti in questione.

In sede di discussione in Senato è stata sostenuta la tesi di doversi incrementare l'aumento degli ufficiali giudiziari e contenere quello degli aiutanti ufficiali giudiziari, anche per non dover demandare a questi ultimi mansioni che la legge attribuisce esclusivamente ai primi.

Ritengo sufficiente a questo proposito richiamarsi a quanto già validamente obiettato nell'altro ramo del Parlamento, e cioè che gli organici preventivi derivano da calcoli accurati e basati su elementi statistici, e che per gli interessi unilaterali di coloro che già sono in servizio, d'altra parte già coperti con il ritocco delle tariffe, non è possibile pregiudicare le oggettive esigenze di servizio né le aspettative di coloro che aspirano a farne parte.

Considerati sotto l'aspetto finanziario, gli aumenti degli organici, in quanto riferiti a personale con retribuzione a carattere professionale, potrebbero sembrare a tutta prima non produttivi di oneri a carico dello Stato. Tenuto tuttavia conto che l'ordinamento attribuisce agli interessati il diritto a percepire dall'Erario l'aggiunta di famiglia e, nel caso che non vengano conseguiti determinati introiti minimi garantiti, una indennità integrativa speciale e una gratificazione annuale, si è reso necessario provvedere alla relativa copertura. Ad essa il disegno di legge si propone di far fronte mediante:

a) l'aumento a lire 50 della somma fissa, già stabilita nella misura di lire 20 dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 380, che è dovuta all'Erario da parte di ogni persona che richiede originali di atti a pagamento.

L'aumento di cui sopra ha formato oggetto di opposizione in sede di discussione al Senato, sostenendosi l'inopportunità di porre a carico dei soli cittadini che chiedono giustizia, anziché dell'intera comunità, l'onere per i provvedimenti a favore di determinate categorie. A tali obiezioni è stato tuttavia controdedotto, e con successo, che l'aumento di sole 30 lire è di così tenue portata da non poter assolutamente coinvolgere nessuna questione di principio.

b) la soppressione dell'articolo 174 dell'ordinamento che garantisce a carico dello Stato un trattamento economico in ogni caso non inferiore a quello che sarebbe spettato in applicazione delle disposizioni vigenti anteriormente alla legge 27 febbraio 1958, n. 162.

Anche tale soppressione è stata avvertata in Senato, ma il relativo emendamento non è stato approvato trattandosi di norma espres-

samente intesa a sollevare l'Erario da un onere che si è rilevato in genere particolarmente gravoso;

c) il prelevamento di una più ampia percentuale sulla parte dei proventi degli ufficiali e degli aiutanti ufficiali giudiziari che eccedano determinati limiti. L'ordinamento attuale dispone che, quando detti proventi superino l'importo degli stipendi degli impiegati dello Stato di determinati gradi e qualifiche, il 50 per cento dell'eccedenza debba essere versata all'Erario. Il disegno di legge, lasciando inalterato il criterio di cui sopra nei suddetti limiti, prevede in aggiunta che l'aliquota di versamento venga maggiorata di un ulteriore 20 per cento per quella parte dei proventi che arrivi a superare gli stipendi degli statali di ancor più elevati gradi e qualifiche, che vengono espressamente indicati.

A questo proposito si è avuto in Senato un tentativo di favorire i soli aiutanti ufficiali giudiziari, esonerandoli dal maggior versamento per la parte dei loro diritti eccedenti il secondo limite, per essi fissato nell'importo dello stipendio annuo, al secondo aumento periodico, spettante all'impiegato dello Stato con qualifica di segretario principale. L'emendamento presentato — motivato dai maggiori sacrifici cui l'aiutante dovrebbe sottoporsi per superare il massimale stabilito — non è stato approvato per evidenti ragioni di equità nei confronti degli ufficiali giudiziari;

d) l'eliminazione della facoltà di detrarre dall'importo dei proventi computabili ai fini del trattamento economico minimo garantito dallo Stato quanto versato per tributo fiscale su determinate voci. La legge pone a carico sia dell'ufficiale giudiziario che delle parti il versamento di una tassa erariale pari al 10 per cento di tutti i diritti previsti dalla tariffa; con l'ordinamento sinora vigente tale 10 per cento, relativamente al diritto fisso postale e alla indennità di trasferta, era defalcato dal totale preso a base per il calcolo dell'indennità integrativa.

Indipendentemente, però, dagli accorgimenti per assicurare la copertura dell'onere al carico dello Stato, è stato anche necessario provvedere a che l'aumento degli organici non si riflettesse negativamente sugli interessati con una riduzione capitaria di introiti.

Un risultato del genere non poteva essere raggiunto se non per mezzo di un lieve aumento delle singole voci della tariffa, e questo costituisce il secondo dei fini perseguiti dal disegno di legge in esame. Sarà opportuno osservare per inciso che tale aumento

si riflette anch'esso positivamente agli effetti della copertura dell'onere statale, in quanto da un lato assicura all'Erario un'entrata notevolmente superiore a quella attuale, per effetto della tassa del 10 per cento che la legge pone a carico sia delle parti che dell'ufficiale giudiziario, e dall'altro riduce in maniera sostanziale l'indennità integrativa statale a coloro che non raggiungono il minimo garantito e aumenta i versamenti percentuali allo Stato di coloro i cui introiti superino determinati limiti.

Ritengo superflua l'esposizione delle singole voci di aumento tariffario previste, per le quali rinvio all'esame diretto dei singoli articoli del disegno di legge. Al riguardo ricorderò soltanto che non sono mancate in Senato iniziative intese ad apportare ritocchi agli articoli proposti. Alcune di esse sono state accolte, quali quella relativa all'aumento di lire 50 del diritto di carteggio di nuova istituzione e alla sua non computabilità, in quanto da considerare quale rimborso spese, ai fini dell'indennità integrativa e dei versamenti all'Erario; quella relativa all'aumento di lire 10 dell'indennità di trasferta dovuta per i primi otto chilometri, inizialmente non aumentata.

Non hanno invece incontrato l'approvazione dell'Assemblea, per non gravare ulteriormente le spese di giustizia, quella relativa all'aumento di lire 78 del diritto fisso postale, aumento che è rimasto immutato nelle lire 18 proposte (non ritenendosi di poter accedere alla tesi che ogni singola spedizione a mezzo posta possa equipararsi a una trasferta), e quella relativa all'aumento a lire 200 del diritto di notificazione, diritto che è rimasto immutato nelle lire 80 di cui al progetto.

Particolare menzione merita quanto attiene a una ripartizione dei proventi più rispondente a criteri di una sana giustizia distributiva.

Innanzitutto è stato previsto che le cancellerie giudiziarie, nei campioni civili e penali, nelle note spese da recuperare e nelle distinte di versamento tengano separati i diritti e le indennità di trasferta recuperati di spettanza degli ufficiali giudiziari da quelli di spettanza degli aiutanti. In tal modo si rende possibile attribuire agli aiutanti ufficiali i diritti che ad essi specificatamente competono in base a disposizione innovativa del disegno di legge, in luogo della terza parte forfettaria di tutte le somme recuperate, secondo quanto previsto dalle disposizioni oggi vigenti.

È stato, inoltre, ribadito il principio che il fondo per spese di ufficio deve essere costi-

tuito a carico di tutti i proventi, di qualsiasi natura e di qualsiasi spettanza. In sede di discussione al Senato è stato proposto di limitare tali proventi ai soli diritti, escludendo cioè indennità di trasferta e percentuale, per sgravare in parte gli aiutanti ufficiali giudiziari del concorso a tali spese. Si è sostenuto in tale occasione che con l'aumento degli organici di entrambe le categorie degli ausiliari della giustizia ci si propone una diminuzione del personale amanuense e, quindi, una riduzione delle spese di ufficio. Diminuendo pertanto tali spese, rimane incomprensibile perché esse debbano gravare anche sugli aiutanti ufficiali che dalla diminuzione di un onere a carico dei soli ufficiali giudiziari non traggono alcun beneficio diretto. A ciò è stato obiettato che le spese d'ufficio non sono soltanto quelle degli amanuensi ma quelle relative a tutti i servizi e che pertanto le spese stesse debbano far carico su tutti i proventi. Questa tesi ha prevalso e di conseguenza il relativo emendamento non è stato approvato.

Altra innovazione è quella che consente anche agli ufficiali giudiziari di nuova nomina, assegnati in soprannumero ad uffici unici, di concorrere alla ripartizione della percentuale dei crediti recuperati dall'Erario.

Sempre in tema di ripartizione, il disegno di legge sottoposto al nostro esame presenta una notevole difformità rispetto a quello presentato al Senato. In quest'ultimo, infatti, era stato previsto che un'aliquota, pari a due quinti, dell'indennità di trasferta spettante a chi compie l'atto, andasse ripartita in parti uguali tra tutti gli appartenenti alla stessa categoria in servizio nell'ufficio, compresi quelli in congedo ordinario o straordinario ed escluso il personale femminile.

Sembra di poter agevolmente individuare le ragioni dell'iniziativa nell'opportunità di offrire un compenso a coloro che, pur abilitati ad espletare le più lucrose mansioni esterne, vengono continuamente, per ragioni organizzative, adibiti a servizi interni. Contro tale innovazione, che d'altra parte non faceva che dare forma legale a una pratica da tempo in uso, è stato, tuttavia, prospettato il principio che l'indennità di trasferta ha carattere peculiare di rimborso spese per colui che effettua la missione e che pertanto a lui soltanto compete tale rimborso. Questa tesi ha finito col prevalere e di conseguenza il relativo articolo è stato soppresso.

Allo stato attuale — e questa è la ragione per la quale mi sono soffermato sull'argomento — non credo possa pertanto trovare accoglimento la richiesta, sotto forma di vibrata

protesta, di non escludere il personale femminile, contenuta in altro foglio ciclostilato che sta circolando nel nostro ambiente.

Passando ad esaminare i provvedimenti intesi a snellire incombenze relative al servizio, un punto sul quale è sembrata opportuna una modifica del vigente ordinamento è stato quello relativo all'obbligo dell'ufficiale giudiziario di respingere le richieste di atti fatte a mezzo del servizio postale, a meno che provengano da una pubblica amministrazione. In passato, quando tale obbligo non esisteva, la sua mancanza aveva dato luogo ad inconvenienti di varia natura che si era ritenuto di eliminare con il divieto suaccennato.

D'altra parte dalla classe forense non si è mancato di far rilevare con ogni mezzo come il rimedio si fosse rivelato peggiore del danno, ostacolando il ministero professionale e causando gravi conseguenze in caso di interventi urgenti e indilazionabili. Di qui la necessità di provvedere, ripristinando l'autorizzazione a ricevere richieste di atti inviati per posta.

Agli inconvenienti più innanzi ricordati, consistenti da una parte in pretese degli avvocati di accollare ogni responsabilità agli ufficiali giudiziari in caso di mancata comunicazione dell'esito della richiesta e dall'altra in abusi da parte di ufficiali giudiziari poco scrupolosi, è stato ovviato con apposita normazione, che prevede: l'assunzione per la parte che si avvale del servizio postale del rischio per tardiva o mancata consegna, nonché per dispersione di documenti o denaro; l'obbligo per l'ufficiale giudiziario di attenersi a determinate formalità, consistenti nella tenuta di apposito registro e nell'iscrizione a deposito delle somme ricevute; l'istituzione di un diritto di carteggio in aggiunta al rimborso spese, diritto che è stato successivamente modificato, accogliendo un apposito emendamento, in compenso non computabile ai fini dell'indennità integrativa e dei versamenti all'Erario.

Sempre in tema di incombenze relative ai servizi, vanno ricordati il testo dell'articolo 5 del disegno di legge, che disciplina *ex novo* i registri che l'ufficiale giudiziario è obbligato a tenere, e quello dell'articolo 6, che, limitando l'attività autonoma dei cancellieri ispettori, prescrive che le ispezioni ai servizi degli ufficiali giudiziari, tranne che nelle preture, vengano eseguite da magistrati ispettori con o senza l'assistenza di un cancelliere ispettore o di un ufficiale giudiziario.

Per quanto riguarda l'articolo 33, la I Commissione (Affari costituzionali) ha espres-

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1962

so il seguente parere: « La Commissione, pur ritenendo che il trattamento economico degli ufficiali giudiziari debba essere adeguato a quello degli impiegati dello Stato e pur convinta dell'opportunità di ordine generale di non far gravare sulle spese di giustizia i miglioramenti economici al personale addetto all'Amministrazione della giustizia, esprime parere favorevole al complesso delle disposizioni approvate dal Senato, subordinandolo tuttavia alla soppressione dell'articolo 33 o quanto meno a una modifica del testo del suddetto articolo, tale da far sì che i destinatari della disposizione, solo se in servizio al 31 dicembre 1961, possano partecipare ai soli concorsi per aiutante ufficiale giudiziario ».

Di guisa che la I Commissione (Affari costituzionali) si è preoccupata di esprimere il suo parere in merito, trattandosi di un rapporto di pubblico impiego, e ha subordinato l'approvazione dell'intero disegno di legge o all'abolizione totale dell'articolo 33, cioè al ristabilimento generale di una *par condicio* per tutti coloro che debbono adire al concorso, oppure a una limitazione di questa possibilità soltanto per coloro che intendono adire i concorsi per aiutante ufficiale giudiziario.

Pur non entrando deliberatamente nel merito di questo parere, sul quale forse altri eminenti colleghi potranno esprimere il proprio giudizio con maggiore profondità e maggiore conoscenza dei limiti imposti alla competenza della I Commissione, per quanto riguarda il parere del Relatore, io penso che, dato che l'opinione espressa dalla I Commissione è per noi — dal punto di vista regolamentare — vincolante, ritenendo di dover scegliere fra le due soluzioni proposte, proporrrei quella subordinata e cioè la limitazione ai soli concorsi per aiutanti ufficiali giudiziari delle provvidenze previste da questo particolare articolo 33, nel senso di ammettervi coloro che erano in servizio al 31 dicembre 1961.

Onorevoli colleghi! L'approvazione del presente disegno di legge è attesa con ansiosa e comprensibile urgenza non solo dall'Amministrazione della giustizia e dalla classe forense, ma anche dalle categorie interessate.

Mi rendo conto di essermi alquanto dilungato sui contrasti che in passato si sono verificati al riguardo; ma ho fatto ciò volutamente allo scopo di prevenire che una situazione analoga si verifichi in questa sede. Non si può, infatti, disconoscere che, pur senza addivenire al livellamento, che da qualche parte si sarebbe voluto veder attuare tra il trattamento degli aiutanti ufficiali giudiziari e

quello degli aiutanti ufficiali giudiziari e ciò per evidenti ragioni di rispetto delle diverse attribuzioni e responsabilità delle due categorie — il provvedimento in esame rappresenta anche per gli aiutanti ufficiali giudiziari un notevole passo avanti.

È stato prospettato, con evidente intento polemico, che l'adozione della norma in esame rischierebbe di vedere acuire il conflitto di interessi tra gli appartenenti alle due categorie. Esprimo, invece, l'avviso che il provvedimento presentato dal Governo, lungi dal perpetuare i dissensi, consentirebbe di attenuare largamente o addirittura di eliminare quei motivi di contrasto che possono sussistere in alcune sedi, limitate di numero e di caratteristiche del tutto particolari.

Non va dimenticato a questo proposito che il provvedimento è stato elaborato da una Commissione di cui facevano parte due aiutanti ufficiali giudiziari (per quanto ritenuti dal Sindacato autonomo privi di veste rappresentativa perché non iscritti al sindacato stesso) e che le conclusioni della Commissione sono state adottate senza contrasto alcuno.

Mi auguro pertanto che il comportamento dei diretti interessati, i quali hanno agito nella piena consapevolezza del loro operato e che oggi attendono da noi il coronamento delle loro aspettative, induca a quella convergenza di consensi che può nascere dalla intima convinzione che una decisione favorevole sarebbe volta soprattutto a loro reale e tangibile vantaggio.

A nessuno di noi può sfuggire quali conseguenze e quasi amare delusioni verrebbero a determinarsi se, dopo così lunga attesa, il testo del disegno di legge dovesse uscire dalla nostra Commissione con numerose altre modifiche in aggiunta a quella apportata dalla I Commissione (Affari costituzionali).

Ho fiducia pertanto che una simile eventualità non sia voluta da nessuno, e mi auguro che gli onorevoli colleghi vogliano dare la loro approvazione al disegno di legge governativo, per consentirgli di diventare al più presto legge provvidamente operante.

**PRESIDENTE.** Ringrazio l'onorevole Penacchini per la sua brillante, lucidissima relazione.

Come gli onorevoli colleghi hanno appreso dalle parole del Relatore, da parte della I Commissione si è avuto un parere favorevole per quanto riguarda i criteri generali che hanno determinato il disegno di legge; e un parere altrettanto favorevole per quanto ri-

guarda la introduzione dei criteri generali contenuti nelle norme del disegno di legge.

Un parere negativo esiste invece da parte della I Commissione per quanto riguarda l'articolo 33 del disegno di legge. Ci troviamo di fronte al disposto dell'articolo 40 del regolamento: il parere della I Commissione è vincolante trattandosi di materia di pubblico impiego.

Dichiaro aperta la discussione generale.

AMATUCCI. Per una breve dichiarazione. Il provvedimento oggi al nostro esame interessa sommamente sia gli ufficiali giudiziari che gli aiutanti ufficiali giudiziari.

Indiscutibilmente, l'attuazione pratica del precedente ordinamento aveva determinato una situazione di confusione fra gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari, nel senso, cioè, che agli aiutanti ufficiali giudiziari, praticamente, si facevano espletare funzioni e compiti di esclusiva competenza degli ufficiali giudiziari senza che a questi modesti, valorosi, tenaci coadiutori della giustizia fosse corrisposta una remunerazione adeguata. Ci si trovava praticamente di fronte a questa situazione; l'esiguità delle competenze riconosciute agli aiutanti ufficiali giudiziari, i quali producono e vivono in condizioni quanto mai di disagio, se non addirittura di miseria. È questo un motivo di contrasto con gli ufficiali giudiziari, per cui molte lamentele sono pervenute al Parlamento e molte sono state fatte pervenire al Ministero, il quale, finalmente, ha presentato il disegno di legge in esame.

Dopo quello che ha detto il relatore onorevole Pennacchini in una relazione così brillante, precisa, minuta e studiata, non posso fare che poche osservazioni. La I Commissione (Affari costituzionali) nel suo parere insiste sul fatto che agli ufficiali giudiziari dovrebbe essere corrisposta la stessa remunerazione dei dipendenti dello Stato. È una affermazione che ha la sua importanza, ma che giuridicamente non è fondata, perché sappiamo che la remunerazione degli ufficiali giudiziari dipende non tanto da un determinato grado o qualifica; ma dalla sede in cui essi operano. Ci sono ufficiali giudiziari che operano in sedi di poca importanza e che guadagnano molto di meno di quelli che operano in sede importante. Non so quale sarà il parere dell'onorevole Ministro, ma certamente nell'esprimere il suo parere egli deve tener conto della variazione delle remunerazioni e dei guadagni che gli ufficiali giudiziari percepiscono, a seconda delle sedi a cui sono stati assegnati.

Per quanto riguarda il secondo comma dell'articolo 33 non trovo nessuna difficoltà ad aderire alla subordinata fatta dalla I Commissione.

In sostanza sono favorevole al disegno di legge e invito i colleghi ad approvarlo, perché siamo stati in questi giorni il bersaglio di richieste continue della categoria. Mi pare che l'impostazione del disegno di legge, prescindendo da quelle che possono essere delle posizioni personali, costituisce un vero equilibrio nella valutazione e nel controbilanciare le aspettative legittimissime degli uni e degli altri, rispettando quel *modus* che è non solo esigenza, ma adempimento del nostro dovere di legislatori.

PREZIOSI OLINDO. Sono d'accordo con quanto è stato esposto dal relatore e con quanto è stato ripetuto testè dall'onorevole Amatucci.

Per quanto si riferisce all'articolo 33, anche io condivido l'opinione che bisogna accettare la subordinata fatta dalla I Commissione (Affari costituzionali). Ho preso la parola non solo per esprimere questa mia adesione, ma anche per richiamare l'attenzione del Ministro sulla retribuzione equa di tutti gli ufficiali giudiziari. È un problema che non può essere risolto in questa sede; ormai c'è questa legge in corso che deve essere approvata, sollecitata dalle categorie interessate. Però, resta il problema fondamentale dell'equa remunerazione per coloro che prestano il proprio servizio in sedi diverse. Noi sappiamo che vi sono delle sedi ambite, dove la mole di lavoro degli ufficiali giudiziari è rilevante, mentre in altre sedi è ridottissimo, ed è penosa la situazione di alcuni ufficiali giudiziari, che, dovendo prestare il loro servizio in queste sedi non ambite, si trovano esposti a gravi conseguenze di ordine economico.

Quindi, mi permetto di richiamare l'attenzione dell'onorevole Ministro guardasigilli su questa situazione, perché si deve arrivare a una soluzione diversa. Tutti sono ufficiali giudiziari e a tutti bisogna assicurare per lo meno il minimo, che rappresenti una equa remunerazione del servizio che prestano.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Ringrazio la Commissione del parere favorevole unanimemente espresso su questo disegno di legge, e in particolar modo ringrazio il relatore onorevole Pennacchini per la sua veramente brillante e completa relazione. Ormai ho pratica da diversi anni di Governo e debbo dire che difficilmente mi è accaduto di ascoltare una relazione così profonda, perché l'onorevole Pennacchini ha

studiato veramente la materia con un amore e una cura encomiabili.

Per quanto riguarda le osservazioni che sono state fatte, anche io ritengo che sia opportuno, non potendo approvare l'articolo 33 nella sua integrità, accogliere la subordinata della I Commissione (Affari costituzionali). Tuttavia il Governo riconferma che l'articolo 33 rappresenta un equo riconoscimento di quelle aspettative che i collaboratori di fatto degli ufficiali giudiziari hanno acquisito durante il loro lungo servizio. Mentre altre volte abbiamo accordato addirittura dei privilegi a coloro che di fatto avevano prestato un certo servizio — fino all'ultimo provvedimento, nel quale per gli assistenti sociali si prescinde completamente dal titolo di studio ed è stato appena inserita una norma che richiede almeno il titolo di scuola media — qui si fa un richiamo alle norme generali e quindi si richiede il titolo di studio prescritto per l'ammissione ai concorsi sia per aiutante sia per ufficiale giudiziario. L'unico beneficio è il prolungamento del limite di età — ed è normale, perché costoro già prestano servizio — fino a 45 anni per essere ammessi al concorso e che per ogni anno di anzianità guadagnano un punto rispetto agli altri concorrenti. Questo non significa violare il principio della *par condicio*, perché in ogni concorso ci sono delle situazioni preferenziali per mutilati, invalidi, ecc. Quindi è giusto che si tenga conto di una lunga prestazione già data.

Tuttavia la I Commissione (Affari costituzionali) ha ritenuto che la funzione dell'amanuense fosse più vicina a quella degli aiutanti ufficiali giudiziari anziché a quella degli ufficiali giudiziari. Anche per non ritardare l'*iter* del provvedimento è opportuno accettare la subordinata proposta.

Mi associo alla preghiera del relatore e degli altri colleghi di approvare il disegno di legge così come è venuto dal Senato, perché esso rappresenta un equo temperamento.

È difficile mettere d'accordo le varie categorie interessate in questa materia, perché si ledono interessi di carattere patrimoniale. Quindi, il testo approvato dal Senato rappresenta il meglio che si è potuto fare. Accolgo il voto dell'onorevole Preziosi, perché già abbiamo fatto un passo attraverso l'articolo 29, che dice:

« Il primo comma dell'articolo 168 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:

« Gli aiutanti ufficiali giudiziari addetti allo stesso ufficio debbono ripartire tra loro

in quote uguali i diritti, nonché la parte di percentuale sui crediti recuperati dall'Erario loro spettante, al netto delle spese di ufficio dovute nella misura del 10 per cento e detratte ai sensi dell'articolo 147 ».

Perciò all'interno dell'ufficio non c'è disparità. Se in avvenire potranno essere fatti degli ulteriori passi innanzi, si faranno.

Per quanto riguarda il rilievo dell'onorevole Amatucci, se cioè si tratti oppure no di dipendenti dello Stato, io dico di sì, perché hanno diritto a un determinato coefficiente iniziale e finale. Se con le somme derivanti dai proventi non raggiungono il coefficiente, lo Stato è tenuto ad integrarlo. Quindi si assume un trattamento economico corrispondente al coefficiente.

Non ho altro da aggiungere.

COMANDINI. Noi votiamo a favore del provvedimento pur dovendo fare alcuni rilievi.

Il rilievo principale è che questo disegno di legge non dà piena soddisfazione alle aspirazioni della categoria, le quali meriterebbero di essere considerate ed accolte. Ci auguriamo che esse possano trovare rapidamente una sede legislativa adeguata. Per questo motivo, a nostro avviso, non è il caso di ritardare, con la presentazione di emendamenti, l'approvazione di questo provvedimento.

Un secondo rilievo di tecnica legislativa generale, che noi facciamo in relazione a questo provvedimento ma che, essendo di natura generale, può riferirsi anche a tutti gli altri, è il seguente: non sarebbe meglio che i disegni e le proposte di legge fossero formulati diversamente, cioè senza il solito metodo di dire che « il comma tale dell'articolo tale è sostituito dal seguente, ecc. »? Non sarebbe più logico, più coerente e più chiaro per noi stessi e soprattutto per coloro che dovranno domani applicare la legge riportare i singoli articoli per intero e sostituire la nuova legge modificata al vecchio testo?

È un interrogativo che, ripeto, non riguarda soltanto questo provvedimento trattandosi di una abitudine invalsa ormai nella prassi legislativa e che occorre senza dubbio correggere. Io mi limito soltanto a porre il problema.

Terzo ed ultimo rilievo, anche questo estrinseco, se vogliamo, al disegno di legge che dobbiamo approvare, è che sarebbe bene che una volta per sempre stabilissimo quali

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1962

sono i confini della competenza della I Commissione (Affari costituzionali) nei confronti della nostra e di altre Commissioni. Troppo spesso ci accade di avere pareri, ai quali naturalmente prestiamo il massimo ossequio perché provengono da colleghi autorevoli e sono evidentemente meditati, che mi sembrano però un pochino aberranti e sconfidenti, vorrei dire, dai limiti precisi assegnati alla I Commissione (Affari costituzionali), la quale deve limitarsi a valutare la costituzionalità o meno delle singole norme.

Fatte queste tre osservazioni, dobbiamo dichiarare che il nostro gruppo voterà a favore della legge.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

«Il primo comma dell'articolo 7 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:

«L'esame ha luogo in Roma, davanti ad una Commissione nominata di volta in volta dal Ministro e composta:

1°) dal Direttore generale dell'Organizzazione giudiziaria e degli affari generali, che la presiede.

2°) dal Direttore capo dell'Ufficio del personale degli ufficiali giudiziari;

3°) dal Direttore capo dell'Ufficio dei servizi degli ufficiali giudiziari;

4°) da un magistrato di Appello adetto al Ministero con funzioni ispettive;

5°) da un ufficiale giudiziario che abbia compiuto almeno quindici anni di servizio ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

«Il primo comma dell'articolo 101 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:

«Il numero complessivo degli ufficiali giudiziari è di 1.550; essi sono addetti all'Ufficio unico costituito nelle sedi capoluogo di distretto o di circondario rispettivamente presso la Corte di appello o presso il Tribunale ovvero, nelle altre sedi, alla Pretura ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

L'articolo 102 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:

Art. 102. — « Qualora in un ufficio giudiziario sia disposta riduzione dei posti assegnati in organico, sono trasferiti ad altra sede l'ufficiale o gli ufficiali giudiziari assegnati alla sede per ultimi ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4:

«L'articolo 104 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:

Art. 104. — « L'ufficiale giudiziario non può ricevere richieste di atti fuori dell'ufficio.

Le richieste debbono essere fatte dalla parte, personalmente o a mezzo di procuratore, all'ufficiale giudiziario o, dove esiste, al dirigente o all'ufficiale giudiziario preposto al competente ramo di servizio, durante l'orario di ufficio.

L'ufficiale giudiziario può ricevere le richieste pervenute a mezzo posta, qualora le medesime provengano da un ufficio postale di un comune o mandamento diverso da quello in cui egli risiede.

Il Presidente della Corte, su proposta del capo dell'Ufficio, disciplina con decreto all'inizio di ogni anno l'orario di accettazione delle richieste in relazione alle esigenze di servizio.

La richiesta pervenuta per posta fuori dell'orario di ufficio sarà considerata a tutti gli effetti come se fosse pervenuta entro il successivo orario utile. La parte che si avvale del servizio postale assume a proprio carico il rischio della tardiva o mancata consegna del plico, nonché quello della eventuale dispersione dei documenti e della somma di denaro inviata per il deposito.

L'ufficiale giudiziario provvede a iscrivere la richiesta di cui al precedente comma nell'apposito cronologico e nel registro di cui al n. 5 dell'articolo 116 e il deposito nel registro di cui al n. 6 dello stesso articolo.

L'aiutante ufficiale giudiziario può ricevere le richieste soltanto se l'ufficio sia privo dell'ufficiale giudiziario ».

MARICONDA. Propongo di sopprimere, al quarto comma di questo articolo, il periodo finale e precisamente: « La parte che si avvale del servizio postale assume a pro-



prio carico il rischio della tardiva o mancata consegna del plico, nonché quello della eventuale dispersione dei documenti e della somma di denaro inviato per il deposito», in quanto ciò potrebbe costituire un incentivo ad una minore diligenza da parte del funzionario.

**PENNACCHINI, Relatore.** Nel corso della relazione ho espresso il parere anche su questo articolo, il quale, a mio avviso, rappresenta un'innovazione rispetto a quello che avveniva in passato. Il fatto poi che questa responsabilità e questo rischio siano stati posti a carico di chi si avvale del mezzo postale per effettuare la notifica, credo che possa tranquillizzare coloro che erano di diverso avviso circa l'ammissibilità del servizio postale.

Pur dichiarando che potrebbe apparire come una questione di non grande importanza, tuttavia lo è: perciò ritengo che si dovrebbe mantenere la formulazione originaria. Comunque, mi rimetto al parere della Commissione.

**BREGANZE.** Anche io sono dell'avviso che questa norma introduca qualcosa di pericoloso perché normalmente è ammessa la possibilità di trasmettere documenti ed atti a mezzo posta senza che, peraltro, la responsabilità sia posta a carico del mittente, né tanto meno dell'amministrazione qualora si dovesse verificare un disguido per una sua inadempienza.

**GUERRIERI EMANUELE.** Ritengo giustificate le osservazioni fatte dal collega Mariconda perché anche io non comprendo il significato della espressione « assume a proprio carico il rischio ».

Come diceva poc'anzi, l'onorevole Breganze, l'amministrazione viene esonerata dalla sua responsabilità anche quando sia incorsa manifestamente in una mancanza nell'adempimento di questo servizio; viene esonerato l'ufficiale giudiziario quando evidentemente ha trascurato di procedere agli adempimenti dei quali la legge gli fa carico. In che caso si concreta l'assunzione di rischio a carico della parte? Mi sembra giusto sopprimere questa parte dell'articolo.

**BOSCO, Ministro di grazia e giustizia.** Preciso anzitutto che questa disposizione si trova anche nel testo governativo; quindi rientra in quelle norme che sono state — come ha detto il relatore — accuratamente studiate, oltretutto dagli interessati, dal Ministero competente.

Se dovessi interpretare la norma la interpreterei nel senso che si tratta di un'ecce-

zione di responsabilità nei confronti degli ufficiali giudiziari; e la categoria lo ha richiesto evidentemente per ribadire il principio che chi richiede l'atto o la notifica da parte dell'ufficiale giudiziario evidentemente lo fa a proprio rischio. In altri termini, non si tratta di un rovesciamento di principi nel campo dell'amministrazione della giustizia, ma un alleviamento di responsabilità nei riguardi degli ufficiali giudiziari, il cui impegno altrimenti risulterebbe troppo gravoso. Questo anche perché nella Commissione mista nominata dal Ministero, i rappresentanti della categoria fecero presente la necessità di introdurre una norma che esentasse i suoi membri da una responsabilità in materia.

Faccio presente, inoltre, che la modifica, come richiesto dall'emendamento, non sarebbe di pura forma o di tecnica legislativa; ma si tratterebbe di un emendamento sostanziale che metterebbe in discussione il testo già approvato dal Senato.

Con questo chiarimento, dopo aver, cioè, precisato che non si tratta di esenzione di responsabilità da parte dell'amministrazione della giustizia, prego gli onorevoli commissari di approvare il testo così come ci è pervenuto dal Senato.

**MARICONDA.** Faccio rilevare che la salvaguardia degli ufficiali giudiziari è sancita dalla prima parte del quarto comma. Ritengo che essa sia sufficiente essendo stabilito che se la lettera inviata per posta perviene fuori orario di ufficio, la si registra come pervenuta il giorno successivo.

**BOSCO, Ministro di grazia e giustizia.** Secondo me è la parte interessata che viene a perdere dall'abolizione di questo disposto. Senza questa norma, l'ufficiale giudiziario registra l'arrivo automaticamente il giorno successivo.

**MARICONDA.** Non sono d'accordo con l'onorevole Ministro, e sostengo, che in questo caso, mantenendo la disposizione, è la parte che viene danneggiata in quanto nel testo è detto: « ...sarà considerata a tutti gli effetti come se fosse pervenuta entro il successivo orario utile ». Secondo me la formula è una salvaguardia per l'ufficiale giudiziario che pur avendo ricevuto la lettera un determinato giorno, ma fuori dell'orario di ufficio, la registra come ricevuta il giorno successivo.

**ANDREUCCI.** In realtà mi pare che la dizione proposta miri proprio a liberare l'ufficiale giudiziario da responsabilità che eventualmente potrebbe avere.

Per quanto riguarda l'eventuale disservizio postale l'ufficiale giudiziario è coperto dal fatto che il plico ricevuto fuori orario viene registrato come pervenuto il giorno dopo. Quella che non capisco nella norma proposta è la disposizione secondo la quale l'ufficiale giudiziario non è neppure responsabile « della eventuale dispersione di documenti e somme di denaro ».

A questo punto non sono più d'accordo, perché se l'ufficiale giudiziario riceve documenti e denaro e poi li perde, non si comprende perché debba essere sollevato dalla relativa responsabilità e l'onere della perdita incomba sulla parte che ha spedito, tanto più che ha pagato un aumento dei diritti. Ritengo che sostanzialmente la tesi del collega onorevole Mariconda debba essere accolta, perché nella prima parte vi è la chiarificazione precisa dell'orario entro il quale è stabilito che l'ufficiale giudiziario possa ricevere i plichi, trascorso il quale termine essi vengono registrati come pervenuti il giorno dopo. Mentre invece la dispersione dei documenti o delle somme di denaro, una volta che l'ufficiale giudiziario le abbia ricevute viene addebitata all'ufficiale giudiziario, in quanto a lui ne spetta la custodia.

Per questo sarei favorevole all'emendamento Mariconda.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Vorrei chiarire, riferendomi al rilievo mosso dall'onorevole Comandini, che qui si tratta di un articolo di cui non si può valutare la funzione perché non esiste il contesto della legge che si vuole modificare. L'articolo bisogna considerarlo nel sistema della legge alla quale si riferisce, cioè la legge delega del 1958. Qui non si tratta di una notifica di atto a mezzo posta, ma di una richiesta di prestazione fatta all'ufficiale giudiziario. La regola classica cui si ispira questa legge è che la richiesta deve essere fatta personalmente in quanto questo sistema costituisce di per sé una garanzia.

È già una concessione che fa la legge consentendo che la richiesta di atti propri degli ufficiali giudiziari può essere fatta anche a mezzo posta. Voi ritenete giusto che l'ufficiale giudiziario assuma tutta la responsabilità prima che prenda in carico i documenti e il deposito per la notifica? È chiaro che l'ufficiale giudiziario deve essere onesto e diligente, altrimenti subentrano altri principi; ma il dire che egli sia responsabile della conservazione e della custodia di tutti i plichi prima che ne abbia ufficiale consegna mi pare impossibile.

BREGANZE. Non mi nascondo che la norma dell'articolo 4 risponde sotto certi aspetti a un'aspirazione della categoria forense, non solo per interesse proprio, ma ai fini di giustizia. Quindi mi sentirei in via subordinata di accettare una diversa impostazione dell'ultimo comma, nel senso che l'ufficiale giudiziario non risponde della tardiva o mancata consegna del plico che a lui viene rimesso a mezzo posta, perché è pacifico che vogliamo soltanto togliere un onere pesante, a lui non attribuibile. Invece non mi accollerei il resto. Per quanto riguarda la prima parte dell'ultimo periodo, cioè il ritardo o la omissione di consegna del plico, ritengo che l'ufficiale giudiziario non debba rispondere. Non che la parte assuma un rischio, ma l'ufficiale giudiziario non risponde della tardiva consegna del plico.

Per quanto riguarda l'ultima parte dell'articolo, in cui si parla della dispersione, se si verifica che va perduto qualche documento o dispersa una somma inserita nel plico, di questo l'ufficiale giudiziario deve rispondere.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. C'è il codice postale che dà la responsabilità all'amministrazione.

BREGANZE. Per quanto riguarda l'eventuale obbligo di custodia dell'ufficiale giudiziario, rimango della convinzione che una volta legittimamente consegnato il plico, evidentemente l'ufficiale giudiziario deve rispondere delle somme o dei documenti che ha presso di sé. Altrimenti arriveremmo alla conclusione che tutte le cartoline di ritorno che vengono a mezzo posta non può non conservarle.

Quindi si potrebbe dire: « L'ufficiale giudiziario non risponde della tardiva o mancata consegna del plico né della dispersione dei documenti e somme di denaro fino alla consegna del plico stesso ». Ma quello che è successivo alla consegna non può essere posto a carico della parte. Altrimenti dovremmo anche aggiungere che se io mando una notifica di appello a mezzo posta, il cancelliere è sollevato da responsabilità se, non avendolo conservato bene, perdesse il termine. Credo che la formula attuale possa fare incorrere i professionisti o le parti che si avvalgono di questo mezzo in conseguenze più gravi di quelle che assumerebbe l'ufficiale giudiziario con la formula che ho suggerito.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. L'articolo 104 attuale dice: « L'ufficiale giudiziario non può ricevere richieste di atti

fuori dall'ufficio; deve respingere quelle pervenute a mezzo del servizio postale, salvo che provengano da una pubblica amministrazione non tenuta ad anticipazioni o depositi di cui all'articolo 141 ». Quindi la legge ha messo a carico dell'ufficiale giudiziario nuovi oneri. Perché quando il titolo è stato protocollato o regolarmente ricevuto è chiaro che da quel momento egli ne risponda.

SFORZA. Quando si precisa che l'ufficiale giudiziario, ricevendo un plico col servizio postale fuori dell'orario, non risponde della notifica e dell'eventuale decadenza dei termini, si garantisce l'ufficiale giudiziario; ma quando si vuole arrivare al punto che l'ufficiale giudiziario ricevendo un plico, dei documenti o del denaro o dei titoli, possa permettersi il lusso di perderlo, si dice una cosa assurda. Tanto vale non consentire l'invio per posta. Se una parte spedisce a me avvocato con lettera raccomandata dei documenti o dei titoli, chiedendomi di procedere giudizialmente per il recupero, dal momento che ho ricevuto la raccomandata con i titoli, se perdo quei titoli, rispondo io della dispersione, oppure questa va a carico della parte, che non è venuta a portarmi i titoli personalmente? Se un cliente invia a una banca per l'esazione o per gli eventuali atti giudiziari un titolo, e la banca lo perde, risponde la banca della dispersione oppure no? Perché dobbiamo creare una situazione di privilegio all'ufficiale giudiziario? O ammettiamo che all'ufficiale giudiziario si possono mandare degli atti a mezzo posta, e allora è chiaro che dal momento in cui egli ha ricevuto il plico, ne risponde. Evidentemente se nel plico il titolo non c'è, lo farà notare e non ne risponderà.

Ma se invece, ricevuto il plico, vi trova titoli e denari non mi pare sia il caso di lasciare carta bianca all'ufficiale giudiziario con una norma che lo sollevi da qualsiasi responsabilità. Tanto varrebbe non consentire nemmeno l'invio della richiesta per posta all'ufficiale giudiziario, neppure dalle località in cui esso non esiste. Se questa norma mira a permettere ad una parte dei cittadini di servirsi del servizio postale per rivolgersi ad un ufficiale giudiziario, questa parte deve essere garantita. E se l'ufficiale giudiziario ha ricevuto regolarmente il plico con i documenti o con il denaro, è chiaro che l'ufficiale giudiziario ne risponde dal momento della ricezione: egli è un pubblico ufficiale ed è tenuto alla custodia.

Né, onorevole Ministro, c'è da credere all'esagerazione che possano arrivare ad un uf-

ficiale giudiziario delle montagne di richieste, perché esse sono limitate a quei casi di cui al disegno di legge. Del resto ben pochi sono i comuni e le città dove non ci sia un ufficiale giudiziario e quindi non ci sia la possibilità di una richiesta diretta.

Perciò insisto sull'emendamento soppressivo Mariconda.

GUERRIERI EMANUELE. Vorrei entrare nello spirito delle considerazioni autorevolmente fatte dal Ministro, ma — dico la verità — non ci riesco, perché anche se dichiaratamente la norma non vuole esonerare da responsabilità l'ufficiale giudiziario, in effetti raggiunge tale effetto dal momento in cui il plico arriva nelle sue mani.

Cosa significa dire che la parte che si avvale del servizio postale assume a proprio carico il rischio della tardiva o mancata consegna del plico? L'ufficiale giudiziario non può essere chiamato in causa fino al momento in cui il plico non gli sia stato consegnato, e quindi non ha significato, in questa prima fase l'esclusione della sua responsabilità.

Passiamo alla ipotesi della dispersione: o la dispersione si verifica prima della consegna del plico all'ufficiale giudiziario — e vale la considerazione già fatta — o si verifica dopo; e non vedo allora perché si debba introdurre un principio che rovescia indiscutibilmente i principi che riguardano la colpa. Una qualsiasi dispersione del plico o del suo contenuto — dice l'articolo — sta a carico della parte. Io dico, o si ammette la possibilità che la richiesta venga fatta per posta o non la si ammette. Ma una volta che la si ammetta, non si può farne scaturire una conseguenza che non sta più sul piano della logica, e nemmeno sul piano dei principi.

Capisco che l'introduzione di emendamenti porta ad un ritardo nell'approvazione della legge; ma mi pare veramente che questa norma non abbia una sua fondamentale e soddisfacente giustificazione.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Insisto nelle mie osservazioni perché ritengo che non sia possibile adottare un sistema diverso; altrimenti bisognerebbe emanare delle norme per la registrazione di tutto ciò che è contenuto in una busta in arrivo. Immaginiamoci l'ufficiale giudiziario di Milano, dove arrivano giornalmente centinaia di queste lettere. Allora l'ufficiale giudiziario dovrebbe aprirle una ad una, controllare che gli allegati corrispondano all'elencazione fatta nella lettera e registrare tutti i documenti in arrivo. Si tratterebbe, quindi, di una tale

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1962

assunzione di responsabilità da parte dell'ufficiale giudiziario, che ha convinto la categoria ad insistere per esserne alleviata.

PREZIOSI. Per comporre le due tesi contrastanti, credo che sia necessario arrivare ad una soluzione vorrei dire di compromesso; perché è innegabile che una volta riconosciuta la validità della richiesta di prestazione da parte dell'ufficiale giudiziario, fatta attraverso il servizio postale, naturalmente non se ne possono ignorare le conseguenze.

Per questo, con la prima parte dell'articolo 4, si stabilisce che il rischio in senso assoluto, relativo alla tardiva o mancata consegna del plico, sia a carico del mittente. Anche qui è necessario fare una riserva sulla responsabilità del servizio postale.

Nella seconda parte, che si riferisce alla eventuale dispersione di documenti e somme di denaro inviati in deposito, possiamo qui affermare che la parte attrice si accolla il rischio della dispersione, ma solo nel caso in cui gli atti non siano regolarmente pervenuti all'ufficiale giudiziario.

In sostanza, per la composizione del contrasto esistente in seno alla Commissione, proporrei che fermo restando il testo dell'articolo 4 approvato dal Senato, si aggiunga nella seconda parte un inciso: «...non regolarmente pervenuti all'ufficiale giudiziario e se non vi è colpa del servizio postale..».

Queste due clausole secondo me dovrebbero essere assolutamente inserite data la gravità delle osservazioni fatte durante questa discussione e dato che la parte, in definitiva, non ha fatto altro che servirsi di uno strumento che la legge le consente di usare.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. La legge glielo consente in via eccezionale.

PREZIOSI. Ma, una volta riconosciuto, anche in via di eccezione, il diritto, qualora la parte si voglia servire di uno strumento che la legge gli offre, essa non può andare indiscriminatamente incontro a tutti i rischi, a tutte le responsabilità.

Mi permetto, pertanto, di insistere per la aggiunta dell'inciso da me proposto nell'articolo 4, perché una volta pervenuto il plico all'ufficiale giudiziario, la parte si è servita di una norma di legge; e se allora l'ufficiale giudiziario trascura o abbandona qualche sua incombenza per l'arrivo di molti plichi, che colpa ne ha la parte?

Comprendo, del resto, anche le esigenze degli ufficiali giudiziari, perché vi sono dei casi in cui all'ufficiale giudiziario giungono moltissime lettere e plichi e naturalmente le

registrazioni e l'assolvimento delle richieste richiedono molto tempo. Però che colpa ne ha la parte se ha accettato di usufruire del beneficio della spedizione postale all'Ufficiale giudiziario?

Se, invece, il ritardo nella spedizione, oppure la tardiva o mancata consegna sono conseguenti ad un disservizio postale, facciamo salva la eventuale responsabilità dell'amministrazione postale; mentre, quando si tratta di documenti o somme di denaro pervenuti all'ufficiale giudiziario, se egli non li custodisce a dovere deve risponderne perché è indiscutibile che la parte non possa andare incontro a tutti i rischi dei quali si è parlato, essendosi servita di uno strumento predisposto dalla legge.

Io così credo che con questa aggiunta, che mi permetto di presentare al Presidente come emendamento aggiuntivo, si possano superare le due tesi contrastanti.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Credo che si possa accettare il «regolarmente» per quanto riguarda il plico pervenuto all'ufficiale giudiziario. Per quanto riguarda l'altro concetto, si può dire: «e senza pregiudizio delle norme del codice postale».

PRESIDENTE. Se c'è possibilità di accordo, si potrebbe fare un emendamento unico.

SFORZA. L'onorevole Ministro ci dice che l'ufficiale giudiziario riceve una valanga di lettere e che se le perde non deve risponderne lui. Ma chi ne risponde? L'avvocato che ha inviato per posta un assegno, una cambiale, un documento esecutivo di un milione o dieci milioni di valore? Io sarei addirittura per abolire questa facoltà dell'invio per posta, se queste dovessero essere le conseguenze. Consentire che si possano perdere dei titoli o del denaro inviato dalla parte, mi pare che sia un assurdo morale oltre che giuridico. Se l'ufficiale giudiziario è un pubblico ufficiale, deve risponderne secondo le leggi vigenti, altrimenti tanto vale non servirsi del servizio postale. Ad ogni modo, al momento in cui siamo, credo che dovremmo sospendere la discussione, perché in Aula si sta discutendo sul bilancio.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Il rinvio provocherebbe un ritardo che non potrebbe non recare danno alla categoria.

MARICONDA. Il ritardo deriva dall'insistenza del Ministro nel voler coartare la volontà della Commissione.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Respingo questa affermazione, perché non risponde alla realtà. Questa norma risulta an-

che da un accordo preso con le categorie forensi e con gli ufficiali giudiziari.

MARICONDA. Ma la responsabilità dell'avvocato mittente non risponde e non trova fondamento in nessun principio giuridico.

COMANDINI. Mi pare che si possano condividere le osservazioni fatte dai vari colleghi e che da parte dell'onorevole Ministro si drammatizzi un po' la situazione dell'ufficiale giudiziario, che riceverebbe per posta centinaia di plichi e non saprebbe dove metterli, perché non li ha protocollati. In fondo il numero delle notifiche che sono ora richieste personalmente o che sarebbero, in base a questa disposizione, richieste in parte personalmente e in parte attraverso il servizio postale, sarà presso a poco lo stesso. Il volume generale non aumenterà o diminuirà. Ora, quando l'ufficiale giudiziario riceverà i plichi raccomandati, in base all'ultimo capoverso di questo articolo scriverà la richiesta nell'apposito cronologico, così come fa quando la richiesta è fatta personalmente dall'avvocato. Se così è, in che cosa consiste l'aggravamento della funzione dell'ufficiale giudiziario? E non è neppure possibile che l'ufficiale giudiziario possa perdere il plico o la somma o qualsiasi altro documento che venga incluso nel plico, senza risponderne. Non deve risponderne la parte, quando l'ufficiale giudiziario ha ricevuto il plico.

Però la formula « regolamente ricevuto » non mi persuade, perché non dice niente. Quando ha ricevuto la raccomandata e ha firmato la ricevuta, l'ufficiale giudiziario ha regolarmente ricevuto. Prima di aver ricevuto la raccomandata e di aver firmato la ricevuta a nessuno può passare per la mente che egli risponda di un plico che non ha ancora ricevuto.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Ma il testo dell'articolo non dice che il plico deve essere spedito per raccomandata. Basta applicare un francobollo!

COMANDINI. Propongo allora che si dica esplicitamente: « a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ».

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. La ricevuta di ritorno può anche essere firmata da un altro. Ecco perché preferirei la dicitura: « ...regolarmente ricevuta », senza pregiudizio delle responsabilità derivanti a carico del servizio postale ».

GUERRIERI EMANUELE. Nemmeno questa precauzione sarebbe sufficiente perché la raccomandata potrebbe essere incompleta per

fatto del mittente. La procedura si perfeziona attraverso l'annotazione sul registro dell'ufficiale giudiziario.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Faccio presente che l'omissione dell'indicazione della spedizione a mezzo raccomandata è stata richiesta dagli avvocati i quali, in caso di chiusura dell'ufficio postale, effettuano la spedizione a mezzo espresso. Ad ogni modo non ho difficoltà ad accettare la formula, e questo prova che non desidero affatto complicare le cose. Mettiamo pure a mezzo raccomandata, regolarmente ricevuta, e senza pregiudizio delle responsabilità derivanti a carico del servizio postale.

PRESIDENTE. Ha altri emendamenti l'onorevole Mariconda?

MARICONDA. No. Sono d'accordo di aggiungere « a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento ».

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Si potrebbe dire: « a mezzo posta, regolarmente pervenuta », e aggiungere: « senza pregiudizio delle responsabilità derivanti a carico del servizio postale ».

MARICONDA. Non mi sentirei di approvare questa prima parte in questo modo, a meno che non esista una giustificazione per rovesciare tutto l'istituto della colpa. Non capisco perché sia necessario salvaguardare la mancanza di diligenza da parte dell'ufficiale postale.

BREGANZE. Avrebbe il fine di garantire che quando la dispersione sia attribuibile all'ufficio postale, esso ne risponde.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Siamo d'accordo sulla parte relativa alla ricevuta di ritorno e poi sopprimere il comma?

BREGANZE. Vorrei sentire l'emendamento esatto del collega Preziosi.

PRESIDENTE. L'emendamento è questo:

« Aggiungere al quarto comma dopo la parola: deposito, e con la sostituzione del punto con una virgola, queste altre parole: non regolarmente pervenute all'ufficiale giudiziario, senza pregiudizio della responsabilità derivante dalle norme del codice postale ».

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Io potrei accettare questa formulazione, purché si dicesse: « può ricevere le richieste regolarmente pervenute a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento ». Poi rimarrebbe tutto il resto.

GUERRIERI EMANUELE. Ma « può ricevere » rappresenta una facoltà, mentre è la parte che « può mandare », non l'ufficiale che « può ricevere ».

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1962

BREGANZE. Allora bisognerebbe dire: « Le richieste possono essere trasmesse anche a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento ».

GUERRIERI. Io ad ogni modo non insisto.

MARICONDA. Si può specificare a verbale che il « può ricevere » è un obbligo dell'ufficiale giudiziario.

COMANDINI. Ma poiché modifichiamo, emendiamo anche questo punto.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Si può dire: « è autorizzato a ricevere le richieste regolarmente pervenutegli a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento ».

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 4 nella dizione che risulta concordata:

L'articolo 104 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:

*Art. 104.* — « L'ufficiale giudiziario non può ricevere richieste di atti fuori dell'ufficio.

Le richieste debbono essere fatte dalla parte, personalmente o a mezzo di procuratore, all'ufficiale giudiziario o, dove esiste, al dirigente o all'ufficiale giudiziario preposto al competente ramo di servizio, durante l'orario di ufficio.

L'ufficiale giudiziario è autorizzato a ricevere le richieste regolarmente pervenutegli a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, qualora le medesime provengano da un ufficio postale di un Comune o mandamento diverso da quello in cui egli risiede.

Il Presidente della Corte, su proposta del capo dell'Ufficio, disciplina con decreto all'inizio di ogni anno l'orario di accettazione delle richieste in relazione alle esigenze di servizio.

La richiesta pervenuta per posta fuori dell'orario di ufficio sarà considerata a tutti gli effetti come se fosse pervenuta entro il successivo orario utile.

L'ufficiale giudiziario provvede a iscrivere la richiesta di cui al precedente comma nell'apposito cronologico e nel registro di cui al n. 5 dell'articolo 116 e il deposito nel registro di cui al n. 6 dello stesso articolo.

L'aiutante ufficiale giudiziario può ricevere le richieste soltanto se l'ufficio sia privo dell'ufficiale giudiziario ».

Metto in votazione l'articolo 4 nella formulazione di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 5 e a quelli successivi. Ne do lettura avvertendo che non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, li porrò successivamente in votazione:

## ART. 5.

Il primo comma dell'articolo 116 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale giudiziario deve tenere i seguenti registri conformi ai modelli che sono stabiliti con decreto ministeriale:

1°) registro cronologico per gli atti di notificazione in materia civile ed amministrativa;

2°) registro cronologico per gli atti di notificazione in materia penale;

3°) registro cronologico per gli atti che importano la redazione di un verbale;

4°) registro cronologico per i protesti cambiari;

5°) registro delle richieste che pervengono a mezzo del servizio postale;

6°) registro per i depositi di somme ».

(*È approvato*).

## ART. 6.

L'ultimo comma dell'articolo 120 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dai seguenti commi:

« Le ispezioni ai servizi degli ufficiali giudiziari, anche quando si tratti di uffici unici, sono eseguite da magistrati ispettori, che vi procedono da soli o con l'assistenza, autorizzata dall'Ispettore generale, di un cancelliere ispettore o di un ufficiale giudiziario, al quale compete, nei casi previsti dalla legge, l'indennità di missione determinata ai sensi dell'articolo 32, ultimo comma.

Alle stesse ispezioni negli uffici di pretura possono procedere da soli anche i cancellieri ispettori ».

È abrogata la legge 24 dicembre 1959, n. 1187.

(*È approvato*).

## ART. 7.

L'articolo 123 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:

*Art. 123.* — « Costituiscono proventi degli ufficiali giudiziari:

1°) il diritto di cronologico;

2°) il diritto di copia;

3°) il diritto fisso postale;

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1962

4°) il diritto di chiamata di causa;  
 5°) il diritto di notificazione;  
 6°) il diritto di redazione di verbale;  
 7°) il diritto di protesto cambiario;  
 8°) il diritto di vacanza;  
 9°) il diritto di assistenza ad atti di ufficio del magistrato o del cancelliere ».

(È approvato).

## ART. 8.

L'articolo 124 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:

*Art. 124.* — « Per l'iscrizione di ogni atto in uno dei registri di cui ai numeri 1°), 2°), 3°) e 4°) dell'articolo 116 è dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto di cronologico nella misura di lire 20 ».

(È approvato).

## ART. 9.

Il primo comma dell'articolo 125 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:

« Per le copie di cui all'articolo 111, nonché per le copie delle comunicazioni di cui all'articolo 136 del Codice di procedura civile, è dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto di copia nella misura di lire 20 per ogni pagina ».

(È approvato).

## ART. 10.

Gli articoli 126, 127, 128 e 129 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, sono sostituiti dai seguenti:

*Art. 126.* — « Quando la notificazione degli atti è compiuta per mezzo del servizio postale all'ufficiale giudiziario è dovuto, oltre al rimborso della relativa spesa, il diritto fisso postale di lire 40 ».

*Art. 127.* — « Per ogni causa è dovuto una sola volta il diritto di chiamata nella misura di lire 120 ».

*Art. 128.* — « Per la notificazione di ogni copia di atto è dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto di notificazione nella misura di lire 80 ».

*Art. 129.* — « Per ogni atto che importi la redazione di un processo verbale, escluso il caso previsto dall'articolo 130, è dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto nella misura seguente:

a) per gli atti relativi ad affari di valore fino a lire 100.000, lire 200;

b) per gli atti relativi ad affari di valore fino a lire un milione, lire 500;

c) per gli atti relativi ad affari di valore superiore a lire un milione o di valore indeterminabile, lire 800 ».

(È approvato).

## ART. 11.

Il primo comma dell'articolo 130 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:

« Per ogni atto di protesto cambiario è dovuto il diritto di protesto nella misura seguente:

a) per gli atti di protesto relativi a cambiali, o titoli equiparati, di valore fino a lire 20.000, lire 40;

b) per gli atti di protesto relativi a cambiali, o titoli equiparati di valore superiore a lire 20.000, lire 80 ».

(È approvato).

## ART. 12.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 131 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, sono sostituiti dai seguenti commi:

« Per gli atti per i quali è prevista la redazione del processo verbale, eseguiti in tutto o in parte nei giorni feriali dopo le ore 14 e prima delle ore di inizio delle notificazioni indicate nell'articolo 147 del Codice di procedura civile, ovvero nei giorni festivi, è dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto di vacanza per il periodo di tempo effettivamente impiegato.

Ogni vacanza ha la durata di due ore e comporta il diritto di lire 40 ».

(È approvato).

## ART. 13.

Dopo l'articolo 132 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è inserito il seguente:

*Art. 132-bis.* — « Quando la richiesta pervenga a mezzo del servizio postale, all'ufficiale giudiziario spetta, oltre al rimborso delle spese relative a tutta la corrispondenza che si rende necessaria per l'espletamento della richiesta e per dare notizia alla parte interessata dell'esito di essa, il diritto di carteggio nella misura di lire 300. Tale diritto non è dovuto quando la richiesta provenga da una pubblica Amministrazione e non è

computabile ai fini dell'indennità integrativa e dei versamenti all'erario ».

(È approvato).

#### ART. 14.

L'articolo 133 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:

*Art. 133.* — « Per gli atti compiuti fuori dell'edificio ove l'ufficio giudiziario ha sede è dovuta all'ufficiale giudiziario, a rimborso di ogni spesa, l'indennità di trasferta. Tale indennità spetta per il viaggio di andata e ritorno ed è stabilita nella misura di lire 20 per ogni chilometro. In ogni caso non sarà inferiore ad un minimo di 140 lire.

L'indennità non è dovuta per la notificazione eseguita a mezzo del servizio postale ».

(È approvato).

#### ART. 15.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 136 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, sono sostituiti dai seguenti commi:

« Per tutti gli atti che, per espressa disposizione di legge e per volontà delle parti debbono essere eseguiti nello stesso giorno della richiesta o in quello successivo, i diritti e l'indennità di trasferta spettanti all'ufficiale giudiziario, esclusa la indennità di trasferta eventualmente dovuta per il deposito dei verbali di pignoramento nella cancelleria del giudice della esecuzione, sono aumentati della metà.

La richiesta di urgenza deve essere scritta e firmata dalla parte richiedente con l'indicazione della data. Essa deve essere fatta sull'atto originale che si restituisce alla parte o sulla matrice del registro per i depositi di somme o separatamente in carta libera, per gli atti che importino la redazione di processo verbale, ma in tal caso deve risultare dal contesto dell'atto e la richiesta deve essere allegata al verbale ».

(È approvato).

#### ART. 16.

Il primo ed il terzo comma dell'articolo 138 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, sono sostituiti dai seguenti:

« Le cancellerie giudiziarie, nei campioni civili e penali, nelle note delle spese da recu-

perare e nelle distinte di versamento che trasmettono agli uffici del registro indicano distintamente il diritto fisso postale, gli altri diritti e la indennità di trasferta spettanti agli ufficiali giudiziari, nonché il diritto fisso postale, gli altri diritti e le indennità di trasferta spettanti agli aiutanti ufficiali giudiziari.

L'Ufficio del Registro, previa ritenuta della tassa del dieci per cento di cui all'articolo 154, versa alla fine di ogni mese le somme recuperate, che dai campioni civili, penali ed amministrativi risultano di spettanza dello ufficiale giudiziario e dell'aiutante, direttamente all'ufficiale giudiziario, o dove esiste, all'ufficiale giudiziario dirigente. Nell'eseguire il versamento l'Ufficio del Registro deve indicare il numero del campione, la parte debitrice, le singole trattenute operate e deve distinguere, tanto per le somme di spettanza dell'ufficiale giudiziario quanto per quelle di spettanza dell'aiutante, la parte che si riferisce alle indennità di trasferta e quella che si riferisce ai diritti fissi postali ».

È soppresso il secondo comma dell'articolo 138.

(È approvato).

#### ART. 17.

L'articolo 146 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:

*Art. 146.* — « Le somme riscosse per diritti, indennità di trasferta e percentuale sono amministrate dall'ufficiale giudiziario o, dove esiste, dall'ufficiale giudiziario dirigente, il quale ne è l'unico responsabile. In caso di mancanza o d'impedimento dell'ufficiale giudiziario dirigente, provvede alla sostituzione il capo dell'ufficio giudiziario.

L'ufficiale giudiziario o, dove esiste, l'ufficiale giudiziario dirigente deve detrarre per le spese d'ufficio il dieci per cento delle somme di cui al comma precedente. Egli amministra le somme a tal fine detratte sotto il controllo del capo dell'ufficio, al quale deve presentare il rendiconto mensile e quello annuale. Le eventuali eccedenze sono utilizzate nell'anno successivo.

Qualora l'importo delle somme di cui ai precedenti commi sia di notevole entità, il capo dell'ufficio giudiziario può disporre il deposito in conto corrente postale o bancario ».

(È approvato).



## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1962

## ART. 18.

Il primo comma dell'articolo 147 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, numero 1229, è sostituito dai seguenti:

« Gli ufficiali giudiziari addetti allo stesso ufficio, esclusi quelli assegnati in soprannumero ai sensi dell'articolo 20, terzo comma, debbono ripartire tra loro in quote uguali i diritti, detratte prima le spese di cui al secondo comma dell'articolo 146, nella misura dovuta sui diritti medesimi poi le somme spettanti agli aiutanti ufficiali giudiziari ai sensi dell'articolo 167 e, successivamente, l'importo del trattamento economico da corrispondere al detto personale in soprannumero.

Tutti gli ufficiali giudiziari, addetti allo stesso ufficio debbono ripartire tra loro in quote uguali la percentuale di cui all'articolo 122, n. 2, detratte prima le spese di cui al secondo comma dell'articolo 146 nella misura dovuta sulla percentuale medesima e, successivamente, la terza parte spettante agli aiutanti ufficiali giudiziari ai sensi dell'articolo 167, primo comma, n. 2 ».

Sono soppressi il quarto e quinto comma dell'articolo 147.

(È approvato).

## ART. 19.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 148 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, sono sostituiti dai seguenti commi:

« All'ufficiale giudiziario che, con la percezione dei diritti di cui ai numeri 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 123, al netto del dieci per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale sui diritti medesimi, non venga a conseguire lo importo dello stipendio iniziale spettante all'impiegato civile dello Stato avente la qualifica di vice segretario, compete a carico dell'Erario una indennità integrativa fino a raggiungere l'importo medesimo. Tale importo può essere progressivamente elevato all'ammontare degli stipendi iniziali spettanti agli impiegati civili dello Stato aventi qualifiche di segretario aggiunto e di segretario, previo parere favorevole della Commissione di vigilanza e di disciplina, decorso il corrispondente periodo di servizio richiesto per l'ammissione allo scrutinio degli impiegati civili dello Stato per il conseguimento delle suddette qualifiche.

Gli importi di cui al precedente comma sono suscettibili di aumenti periodici costanti, nei limiti, con le norme e alle condizioni

stabilite per gli impiegati civili dello Stato; detti aumenti sono concessi con decreto del Presidente della Corte di appello, sentita la Commissione di vigilanza e di disciplina ».

(È approvato).

## ART. 20.

Il primo, il secondo, il terzo ed il quarto comma dell'articolo 149 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, sono sostituiti dai seguenti:

« L'ufficiale giudiziario o, dove esiste, il dirigente, nei primi venti giorni di ogni mese presenta al capo dell'ufficio lo stato relativo ai diritti computabili ai fini dell'articolo 148, percepiti nel mese precedente, e, nel caso di cui all'articolo 147, il verbale di riparto, richiedendo la liquidazione delle indennità integrative, se dovute.

Il capo dell'ufficio controllata l'esatta corrispondenza dei dati segnati nello stato con quelli risultanti dai registri ed accertata la regolare tenuta dei medesimi, appone sui registri, immediatamente dopo l'ultima annotazione del mese precedente, la firma, il sigillo dell'ufficio, nonché il visto di conformità sullo stato. Entro cinque giorni dalla presentazione dello stato e dell'eventuale verbale di riparto, di cui al primo comma, il capo dell'ufficio procede, in base ai dati accertati ed alle risultanze dello stato matricolare, alla liquidazione della indennità integrativa eventualmente dovuta a ciascuno, tenuto conto delle eccedenze verificatesi nei mesi precedenti e ordina il pagamento della suddetta indennità. Copia dell'ordinativo di pagamento deve essere conservata in cancelleria.

I dati risultanti dallo stato sono, a cura del cancelliere trascritti in un registro riassuntivo dei proventi degli ufficiali giudiziari, conforme al modello prescritto dal Ministero ».

(È approvato).

## ART. 21.

Il primo comma dell'articolo 150 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, numero 1229, è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale giudiziario, qualora presti contemporaneo servizio in più uffici, presenta ai capi di ufficio gli stati relativi ai diritti percepiti in ciascuna sede e, nel caso di cui all'articolo 147, i verbali di riparto. Ai fini dell'indennità integrativa, si tiene conto soltanto dello stato e dell'eventuale verbale di riparto dai quali l'importo dei diritti risulti maggiore ».

(È approvato).

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1962

## ART. 22.

È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 154 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229.

(È approvato).

## ART. 23.

Il testo dell'articolo 155 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:

*Art. 155.* — « Quando l'ammontare dei diritti computabili ai fini dell'indennità integrativa, al netto del dieci per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento della tassa erariale, superi annualmente l'importo dello stipendio annuo, al secondo aumento periodico, spettante all'impiegato civile dello Stato avente la qualifica di segretario principale, l'ufficiale giudiziario deve versare all'Erario il cinquanta per cento della parte dei diritti che ecceda detto importo: la percentuale della tassa da versare è elevata al settanta per cento per la parte dei diritti che ecceda l'importo dello stipendio annuo all'ottavo aumento periodico spettante all'impiegato civile dello Stato avente la qualifica di segretario capo ».

(È approvato).

## ART. 24.

Dopo l'articolo 155 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è inserito il seguente:

*Art. 155-bis.* — « Il capo dell'ufficio, sulla base dei dati risultanti dallo stato relativo ai diritti di cui all'articolo 149, determina la somma dovuta all'Erario sulla parte dei diritti eccedenti i limiti di cui all'articolo 155, tenuto conto dei diritti computati e delle tasse versate nei mesi precedenti e ne indica l'importo sullo stato suddetto.

L'importo della tassa dovuta deve essere versato a cura dell'ufficiale giudiziario o, dove esiste, dell'ufficiale giudiziario dirigente, entro il mese successivo a quello cui si riferisce, all'Ufficio del Registro, al quale deve essere trasmesso un esemplare dello stato dei proventi. Detto importo o gli estremi del versamento debbono essere annotati nel registro di cui al terzo comma dell'articolo 149 ».

(È approvato).

## ART. 25.

Il secondo comma dell'articolo 156 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, numero 1229, è sostituito dal seguente:

« L'Ufficio del Registro, dopo gli opportuni accertamenti sulla esattezza delle annotazioni fatte e sulla regolarità dei versamenti eseguiti nell'anno, liquida la somma spettante all'Erario in base agli articoli precedenti ».

(È approvato).

## ART. 26.

Il primo comma dell'articolo 158 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, numero 1229, è sostituito dal seguente:

« Quando l'ufficiale giudiziario presti contemporaneo servizio in più uffici, per stabilire l'ammontare della tassa dovuta all'Erario ai sensi dell'articolo 155, si calcolano cumulativamente tutti i diritti percepiti in ciascun ufficio ».

(È approvato).

## ART. 27.

Il primo comma dell'articolo 161 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, numero 1229, è sostituito dal seguente:

« Il numero complessivo degli aiutanti ufficiali giudiziari è di 1.600. La pianta organica per ogni ufficio è stabilita con decreto motivato del Ministro ».

(È approvato).

## ART. 28.

Il secondo comma dell'articolo 167 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, numero 1229, è sostituito dal seguente:

« L'importo dei diritti e delle indennità recuperati spettanti agli aiutanti ufficiali giudiziari deve essere ripartito insieme con gli altri proventi riscossi nel mese; la percentuale di cui al comma precedente spetta all'aiutante ufficiale giudiziario che abbia prestato effettivo servizio nell'ultimo giorno del bimestre cui si riferisce la percentuale stessa ».

(È approvato).

## ART. 29.

Il primo comma dell'articolo 168 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, numero 1229, è sostituito dal seguente:

« Gli aiutanti ufficiali giudiziari addetti allo stesso ufficio debbono ripartire tra loro

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1962

in quote uguali i diritti, nonché la parte di percentuale sui crediti recuperati dall'Erario loro spettante, al netto delle spese di ufficio dovute nella misura del dieci per cento e detratte ai sensi dell'articolo 147 ».

(È approvato).

## ART. 30.

Gli articoli 169 e 171 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, sono sostituiti dai seguenti:

*Art. 169.* — « All'aiutante ufficiale giudiziario che con i diritti percepiti, escluso il diritto fisso postale, al netto del dieci per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale sui diritti computabili, non venga a conseguire l'importo dello stipendio iniziale spettante all'impiegato civile dello Stato avente la qualifica di applicato aggiunto, compete a carico dello Erario una indennità integrativa fino a raggiungere l'importo medesimo. Tale importo può essere progressivamente elevato fino all'ammontare degli stipendi iniziali spettanti agli impiegati civili dello Stato aventi qualifiche di applicato e di archivista, previo parere favorevole della Commissione di vigilanza e di disciplina, decorso il periodo di servizio richiesto per l'ammissione allo scrutinio degli impiegati civili dello Stato per il conseguimento delle suddette qualifiche.

Si applicano all'aiutante ufficiale giudiziario le disposizioni di cui al secondo ed al terzo comma dell'articolo 148.

Per la liquidazione dell'indennità integrativa l'ufficiale giudiziario o, dove esiste, l'ufficiale giudiziario dirigente esegue le prescrizioni di cui al primo comma dell'articolo 149 anche nei confronti degli aiutanti ufficiali giudiziari. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nello stesso articolo 149 e negli articoli da 150 a 152 ».

*Art. 171.* — « Si applicano agli aiutanti ufficiali giudiziari le disposizioni di cui all'articolo 154.

Quando l'ammontare dei diritti computabili ai fini dell'indennità integrativa, al netto del dieci per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale, superi annualmente l'importo dello stipendio annuo, al secondo aumento periodico, spettante all'impiegato civile dello Stato avente la qualifica di archivista capo, l'aiutante ufficiale giudiziario deve versare all'Erario il cinquanta per cento della parte dei diritti che ecceda

detto importo; la percentuale della tassa da versare è elevata al settanta per cento per la parte dei diritti che ecceda l'importo dello stipendio annuo al secondo aumento periodico spettante all'impiegato civile dello Stato avente la qualifica di segretario principale.

Si applicano agli aiutanti ufficiali giudiziari le disposizioni contenute negli articoli 155-bis, 156, 157, 158 e 159 ».

(È approvato).

## ART. 31.

È abrogato l'articolo 174 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229.

(È approvato).

## ART. 32.

Tra il quarto ed il quinto comma dell'articolo 154 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è inserito il seguente:

« La somma fissa che i richiedenti sono tenuti a corrispondere per ogni originale di atto a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 380, è stabilita in lire cinquanta; detta somma non è dovuta per l'atto di protesto cambiario ».

Il quinto comma dell'articolo 154 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, numero 1229, è sostituito dal seguente:

« In relazione a particolari esigenze di servizio, è in facoltà del Ministero delle finanze, su proposta del Ministero di grazia e giustizia, di consentire che il pagamento della tassa del 10 per cento e della somma fissa di cui al comma precedente sia effettuato in modo virtuale ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 33. Ne do lettura:

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

## ART. 33.

Per un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, possono partecipare ai concorsi per ufficiale o aiutante ufficiale giudiziario, tutti coloro i quali, essendo in possesso degli altri requisiti richiesti dal decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, e non avendo superato il 45° anno di età, prestino servizio presso gli uffici degli ufficiali giudiziari. Vi possono anche partecipare, fino al suddetto limite di età di anni

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1962

45 e col possesso dei titoli prescritti, i messi di conciliazione che esercitino o abbiano esercitato le funzioni di ufficiale giudiziario o di aiutante ufficiale giudiziario.

In favore di tutti i suddetti concorrenti la votazione di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 160 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è aumentata di un voto per ogni anno di servizio con un massimo di cinque voti. Agli effetti del computo l'anno iniziato si considera per intero.

L'aumento del punteggio è deliberato dalla Commissione a favore di ciascun candidato che risulti avervi diritto subito dopo l'attribuzione del voto per la prova orale.

Come è già stato reso noto, la I Commissione permanente nell'esprimere il proprio parere ha chiesto che alla quarta riga del primo capoverso, dopo le parole: «...tutti coloro i quali...», venga inserita la frase: «...prestando servizio alla data del 31 dicembre 1961...» fermo il resto.

È stata proposta la soppressione delle parole: «...ufficiale o...» alla terza riga dello stesso capoverso.

Nessun chiedendo di parlare, pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo della I Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento soppressivo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

L'articolo 33 rimane, pertanto, così formulato:

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

## ART. 33.

Per un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, possono partecipare ai concorsi per aiutante ufficiale giudiziario, tutti coloro i quali, prestando servizio al 31 dicembre 1961 ed essendo in possesso degli altri requisiti richiesti dal decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, e non avendo superato il 45° anno di età, prestino servizio presso gli uffici degli ufficiali giudiziari. Vi possono anche partecipare, fino al suddetto limite di età di anni 45 e col possesso dei titoli prescritti, i messi di conciliazione che esercitino o abbiano esercitato le funzioni di ufficiale giudiziario o di aiutante ufficiale giudiziario.

In favore di tutti i suddetti concorrenti la votazione di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 160 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è aumentata di un voto per ogni anno di servizio con un massimo di cinque voti. Agli effetti del computo l'anno iniziato si considera per intero.

L'aumento del punteggio è deliberato dalla Commissione a favore di ciascun candidato che risulti avervi diritto subito dopo l'attribuzione del voto per la prova orale.

Lo pongo in votazione nel complesso.

(È approvato).

Passiamo agli ultimi articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

## ART. 34.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 130.000.000 annue si provvederà con l'aumento della somma fissa prevista dal precedente articolo 32.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

## ART. 35.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

## ART. 36.

Il Governo è autorizzato a coordinare in un testo unico le norme di cui al decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, con quelle di cui alla presente legge.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella prossima seduta.

**La seduta termina alle 12,45.**

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO